



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

BANDO

Per l'ammissione alla prova speciale per l'iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro e nel Registro Nazionale degli agenti sportivi ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto Ministro Politiche Giovanili e Sport del 24 febbraio 2020, dell'art. 16 del Regolamento CONI Agenti Sportivi approvato il 18.11.2021 e degli articoli 8, comma 1f), e 10, 11, 12 del Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro, (deliberazione del Consiglio Federale n. 192 del 2 dicembre 2022 e deliberazione di ratifica Giunta Nazionale del CONI n. 410 del 20 dicembre 2022)

La Commissione Federale degli Agenti Sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro

Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 del Decreto Ministro Politiche Giovanili e Sport del 24 febbraio 2020;

Visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato il 18 novembre 2021;

Visto il Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro approvato dal Consiglio Federale della FIP con deliberazione del Consiglio Federale n. 192 del 2 dicembre 2022 e deliberazione di ratifica Giunta Nazionale del CONI n. 410 del 20 dicembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Vista la propria delibera n. 26 del 15 ottobre 2025.

ADOTTA il seguente

BANDO

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1. Per l'ammissione alla prova speciale è necessario, **a pena di esclusione**, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione Europea con regolare permesso di soggiorno;

- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento italiano;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 c.p.;
- f) non avere riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo irrogate da qualsiasi F.S.N.;
- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Pallacanestro ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai relativi obblighi di pagamento;
- j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria ai sensi del successivo art. 1.4.
- k) aver superato la prova generale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi.

1.2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione e devono persistere sino alla conclusione della medesima.

1.3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.1 deve essere dichiarato, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni. La Commissione Federale degli Agenti Sportivi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.

1.4. L'effettivo pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando copia della ricevuta di versamento di Euro € 300,00 (trecento/00) effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN - IT90A0100503309000000010119 intestato alla Federazione Italiana Pallacanestro con causale "versamento diritti segreteria per esame di abilitazione agenti sportivi - prova speciale" specificando il nominativo del richiedente.

1.5. I candidati sono ammessi alla prova speciale con riserva dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. Comunque, la Commissione FIP degli Agenti Sportivi può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE

2.1. Per essere ammessi alla prova speciale i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione (**All.to A- MODELLO DOMANDA**). La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec

giustizia.fip@pec.it, entro e non oltre **le ore 23.59 del giorno 24 novembre 2025** pena la non ammissione alla prova.

2.2. Nella domanda di ammissione alla prova speciale il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.1.

2.3. L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilità comporterà l'automatica esclusione dalla prova di accesso, ferma restando la facoltà della Commissione FIP Agenti Sportivi di richiedere integrazioni o chiarimenti, compatibilmente con i tempi necessari per lo svolgimento della prova.

2.4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata cui intende ricevere le comunicazioni.

2.5. La mancata indicazione nella domanda di ammissione di un indirizzo di posta elettronica certificata, o il mancato funzionamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal candidato, esonera da qualsivoglia responsabilità la Commissione FIP Agenti Sportivi nel caso di mancata ricezione di qualsivoglia comunicazione. All'indirizzo di posta elettronica indicato, pertanto, verranno inoltrate tutte le eventuali comunicazioni afferenti al presente bando, con ogni valore legale e senza onere di comunicazione ulteriore da parte della FIP, dichiarando l'istante espressamente di volerle ivi ricevere.

2.6. La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato. E' ammessa la sottoscrizione in forma digitale.

2.7. Alla domanda il candidato deve allegare:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

- copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, predisposta dalla FIP, allegata al presente bando (**All.to B – MODELLO INFORMATIVA**), debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione.

- copia della ricevuta del versamento dei diritti di cui al punto 1.4 del presente bando.

ART. 3 COMMISSIONE ESAMINATRICE

3.1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati ai sensi dell'art. 12 del Regolamento FIP degli Agenti Sportivi

3.2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIP.

ART. 4 ARGOMENTI DELLA PROVA SPECIALE

4.1. Costituiscono oggetto della prova speciale i seguenti argomenti:

- Statuto federale
- Regolamento di Giustizia
 - Norme generali
 - Le sanzioni
 - Infrazioni
 - Sistema di giustizia sportiva- organi e procedimenti
 - Clausola compromissoria
- Regolamento Esecutivo tesseramento
 - Norme generali sul tesseramento federale
 - Modalità tesseramento atleti italiani e stranieri
 - Formazione italiana
- Regolamento Esecutivo settore professionisti
 - Norme generali settore prof.
 - Tesseramenti atleti prof.
 - Tesseramento tecnici e allenatori settore prof.
 - norme per l'iscrizione delle società ai campionati prof.
- DOA professionisti
- Accordo collettivo giocatori professionisti
- Accordo collettivo allenatori professionisti

ART. 5 PROVA SPECIALE

5.1. La prova speciale dell'esame di abilitazione si compone di una prova scritta consistente in n° 30 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta. Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate. Per superare la prova speciale, il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 21 domande.

Le domande che compongono la prova saranno estratte da soggetto appositamente incaricato da un archivio di quesiti predisposti dalla Commissione Federale in modo da comporre un questionario di 30 domande da sottoporre ai candidati.

Qualora sia necessario svolgere la prova in più giorni per ciascun giorno di prova verrà predisposto un questionario differente.

5.2 Il tempo massimo complessivo della prova scritta sarà di 30 minuti.

5.3. Nel giorno e nell'ora fissati per la prova la Commissione esaminatrice procederà ad identificare i candidati ed a distribuire i questionari.

Scaduto il tempo fissato per la prova la Commissione esaminatrice raccoglierà i questionari e procederà alla verifica calcolando il numero di risposte corrette. La verifica sarà fatta candidato per candidato. Al termine delle verifiche ai candidati verrà comunicato l'esito della prova e, ove richiesto, verrà mostrato l'esito della correzione.

Ciascun candidato sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza dell'esito della prova, con indicazione del numero di quesiti ai quali è stata data risposta corretta. Delle operazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dai membri della Commissione.

5.4. La prova scritta si svolgerà a Roma presso la sede della Federazione Italiana Pallacanestro – Via Vitorchiano n. 113, 00189, il giorno **3 dicembre 2025 a partire dalle ore 12.30.** In sede d'esame, i candidati dovranno, pena la non ammissione alla prova, presentare un valido documento d'identità personale.

5.5. Il presente avviso costituisce per tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti convocazione formale senza, quindi, ulteriore onere di convocazione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere la prova scritta, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa, secondo quanto previsto nel precedente comma 5.4. Resta fermo che la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro si riserva di comunicare eventuali variazioni e/o modifiche del luogo e/o del calendario d'esame, in ossequio ad eventuali provvedimenti di contenimento adottati dalle competenti Autorità, qualora non consentano di tenere la prova nel giorno e nell'orario indicati, o di espletare la prova in unico giorno e/o unico orario. Le variazioni disposte prima della data di scadenza di presentazione delle domande verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FIP. Le variazioni disposte successivamente verranno comunicate esclusivamente ai singoli candidati personalmente, a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella domanda.

5.6. La mancata presentazione da parte del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia all'esame. Conseguentemente il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, sarà escluso dall'esame.

5.7. Non è consentito portare alcun tipo di apparecchio elettronico e testi di alcun genere.

I candidati che utilizzeranno apparecchi elettronici e/o consulteranno testi e/o si consulteranno reciprocamente saranno estromessi dalla prova.

ART. 6 ISCRIZIONE AL REGISTRO FEDERALE DELLA FIP E AL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI

6.1. L'esito della prova speciale con l'elenco dei candidati che hanno validamente superato la prova è tempestivamente trasmesso dalla Commissione esaminatrice alla Commissione Federale Agenti Sportivi che con proprio provvedimento lo approva, ai fini della successiva presentazione da parte degli aventi diritto della domanda di iscrizione al Registro Federale nei tempi ed alle condizioni di cui al Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1. La FIP, quale responsabile del trattamento dei dati personali del Candidato, si conforma alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

7.2. Il trattamento anzidetto verrà posto in essere dalla FIP secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, allegata al presente bando.

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8.1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Rosa Colaiacomo (f.colaiacomo@fip.it).

ART. 9 PUBBLICITÀ

9.1. Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FIP.

ART. 10 NORME FINALI E DI RINVIO

10.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto Ministro Politiche Giovanili e Sport del 24 febbraio 2020, dell'art.16 del Regolamento CONI Agenti Sportivi e degli articoli 8, comma 1f), e 10, 11, 12 del Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro (deliberazione del Consiglio Federale n. 192 del 2 dicembre 2022 e deliberazione di ratifica Giunta Nazionale del CONI n. 410 del 20 dicembre 2022).

10.2. Resta impregiudicata per la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della FIP.

10.3. Nel caso in cui la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alla prova speciale.

10.4. La Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito della FIP definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

ALLEGATI:

A) MODELLO DI DOMANDA

B) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR.